



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, DI NARDO,
BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI,
MASCITELLI e PEDICA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 2010

Disposizioni volte a ricondurre la Protezione civile alla sua missione istituzionale escludendone le competenze nella gestione dei «grandi eventi», nonché norme in materia di controllo preventivo della Corte dei conti

ONOREVOLI SENATORI. - L'abnorme espansione, verificatasi soprattutto a partire dal 2002, dell'utilizzo delle ordinanze di protezione civile - atti non normativi che possono però derogare ad ogni disposizione vigente, nell'ambito dei principi generali dell'ordinamento - necessita di un intervento legislativo volto ad incidere sui meccanismi che ne hanno determinato l'anomala estensione quantitativa e dell'ambito applicativo. L'interpretazione estensiva della nozione di evento emergenziale ha determinato in buona parte tale effetto, col risultato di incidere pesantemente, come ha ricordato il Presidente della Repubblica, sulla ordinaria ed ordinata gerarchia delle fonti del diritto.

Nel corso della XIV legislatura attraverso due decreti-legge, sono state introdotte disposizioni che hanno ampliato smisuratamente l'ambito applicativo di strumenti concepiti per le emergenze dall'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, confondendo definitivamente l'urgenza con l'emergenza.

Anche per preservare l'ottimale capacità di intervento della protezione civile in occasione di catastrofi o calamità naturali, ovvero di eventi imprevedibili che richiedano una struttura flessibile dotata di strumenti idonei ad una azione tempestiva ed incisiva, è ormai urgente sopprimere ogni riferimento ai cosiddetti «grandi eventi», che da soli sono ormai in grado di assorbire parte non indifferente dell'attività della struttura emergenziale e che costituiscono oggetto di parte non trascurabile delle centinaia e centinaia di ordinanze adottate dalla Presidenza del Consiglio dal 2001 ad oggi.

Si propone pertanto, al comma 1 dell'articolo unico del presente disegno di legge, di abrogare l'articolo 5-bis, comma 5, del de-

creto-legge 7 settembre 2001, n. 343, il quale prevede che «le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza».

Solo la dichiarazione dello stato di emergenza può giustificare il ricorso a ordinanze in deroga alla legge vigente, anche alla luce di una consolidata giurisprudenza costituzionale formata sulla legge n. 225 del 1992, e pertanto la mera dichiarazione di grande evento costituisce un fortissimo sbilanciamento sia dell'essenza stessa della missione della protezione civile nazionale che dei presupposti sostanziali della decretazione di emergenza.

Basterebbe poi scorrere l'elenco dei grandi eventi per constatare come essi, oltre che non calamitosi per la pubblica incolumità, non abbiano alcun carattere di imprevedibilità, trattandosi anche di esposizioni, incontri o persino eventi sportivi programmati addirittura con molti anni di anticipo.

Tale situazione ha determinato, nel suo complesso, un ulteriore spostamento del bilanciamento tra potere legislativo ed esecutivo a vantaggio del Governo o, meglio, della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Analogo intervento suppressivo viene previsto, al comma 2, con riferimento alle attività di protezione civile all'estero - già disciplinate dalla normativa vigente - in quanto potenzialmente non rispettose dei rigorosi limiti contenutistici definiti dalla sentenza n. 127 del 1995 della Corte Costituzionale.

Al comma 3, si sopprime l'interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 che nel 2008, sempre con decreto legge (decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123), ha escluso con efficacia retroattiva, anche per i grandi eventi, il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

Al comma 4, si delimita la nozione di «altri eventi» contenuta nella legge istitutiva del sistema di protezione civile, al fine di intro-

durare il requisito della imprevedibilità dell'evento (non calamitoso) che, unitamente agli altri presupposti già previsti dalla legge (pericolo per l'incolumità della vita, dei beni, dell'ambiente) legittima il ricorso alle ordinanze emergenziali.

Attraverso le modifiche qui proposte si intende rafforzare il sistema di protezione civile, consentendogli di concentrarsi sulla sua missione istituzionale e di operare più serenamente nei delicatissimi ambiti cui è preposto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il comma 5 è abrogato.

2. All'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, il comma 2 è abrogato.

3. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.

4. All'articolo 2, comma 1, lettera *c*), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le parole: «altri eventi che, per intensità ed estensione,» sono sostituite dalle seguenti: «altri eventi non prevedibili che, per intensità ed estensione,».